

REGOLAMENTO

Articolo 1: COSTITUZIONE

Le attività della Non profit Network, relativamente alla gestione del Centro di Servizi Volontariato della provincia di Trento, dovranno essere ispirate al rispetto di quanto previsto dalle seguenti norme e provvedimenti:

- 1. Legge n. 266 del 11.08.1991*
- 2. D.M. 08.10.1997 pubblicato sulla G.U. n. 241 del 15.10.1997*
- 3. Legge Provinciale 13.02.1992, n. 8*
- 4. Legge Provinciale 07.07.1997, n. 10*
- 5. Il bando per l'istituzione di un Centro di Servizio per il Volontariato nella Provincia di Trento (di seguito C.S.V.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 52 del 28.12.2001 e gli annessi allegati*
- 6. Lo statuto dell'Associazione*
- 7. Tutti i successivi provvedimenti adottati dal Comitato di Gestione del Fondo per il Volontariato della provincia di Trento (di seguito Co.Ge.Vo.) in ordine alla gestione del Centro di Servizio per il Volontariato nella Provincia di Trento*
- 8. le norme del codice civile riferite alle disposizioni in materia di associazionismo e societario.*

Articolo 2: FINALITA' E ATTIVITA'

Per il suo funzionamento interno e nel suo intervento sul territorio, l'Associazione si ispira ai principi democratici, puntando alla promozione delle organizzazioni di volontariato e dell'azione volontaria nel suo complesso, alla collaborazione con le istituzioni pubbliche e le altre espressioni della società civile. L'associazione promuove in tutte le forme che riterrà opportune la cultura della partecipazione e della solidarietà e la cittadinanza attiva .

L'Associazione, nelle proprie attività a favore del volontariato, è impegnata a proporre e promuovere la partecipazione volontaria e responsabile delle stesse organizzazioni e dei singoli associati, concordando con le organizzazioni interessate i servizi da svolgere e stabilendo le modalità operative con le organizzazioni di volontariato sul territorio trentino.

L'Associazione può stipulare accordi con gli Enti locali al fine di reperire risorse a livello locale, sedi operative, operatori e strutture. Tali accordi possono comprendere convenzioni con gli enti locali, al fine di facilitare i rapporti operativi tra organizzazioni di volontariato e gli enti stessi.

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvarrà di ogni struttura di carattere pubblico o privato che riterrà più opportuna, privilegiando le organizzazioni del mondo del volontariato e puntando a coinvolgere e responsabilizzare le strutture solidaristiche, culturali, formative e di ricerca.

I servizi erogati dal C.S.V. dovranno essere accessibili a qualsiasi organizzazione di volontariato operante in provincia di Trento. In tal senso, qualsiasi norma interna che regolamenti l'erogazione dei servizi dovrà essere emanata avendo cura di assicurare la libera e incondizionata accessibilità dei servizi in favore delle organizzazioni di volontariato della provincia di Trento.

Per le finalità organizzative e per quanto attiene al presente regolamento, la provincia di Trento viene suddivisa nei sottoelencati sei ambiti:

- 1. Trento (come da attuale comprensorio C5)*
- 2. Rovereto (come da attuali comprensori C9 e C10)*
- 3. Tione (come da attuale comprensorio C8)*
- 4. Cles (come da attuali comprensori C6 e C7)*
- 5. Borgo Valsugana (come da attuali comprensori C2, C3 e C4)*
- 6. Cavalese (come da attuali comprensori C1 e C11)*

Per ciascun ambito è prevista la realizzazione annuale di eventi di consultazione e partecipazione.

Articolo 3: SOCI

Le organizzazioni aderenti alla Non Profit Network si devono ispirare, nel loro funzionamento interno e nelle loro attività, ai principi democratici e alla promozione della solidarietà e dell'utilità sociale.

Le domande di ammissione e le comunicazioni di recesso dei soci vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dal rappresentante legale dell'organizzazione interessata.

Il protocollo fa fede dalla data di ricevimento.

Le domande di ammissione devono essere corredate da statuto, eventuale regolamento, composizione degli organi sociali, descrizione delle attività svolte e programmate, informazioni sulla struttura organizzativa.

Qualora un'associazione aderisca ad un coordinamento, ad una federazione o ad un'associazione di secondo livello provinciali, la domanda di ammissione deve essere inoltrata, di norma, dall'organizzazione cui la stessa aderisce.

I soci della Non Profit Network si distinguono in:

- Organizzazioni di volontariato, di cui alla L.Q. n.266/1991 ed al D.M. 8 ottobre 1997;*
- Enti privati non profit operanti negli ambiti della solidarietà e della utilità sociale.*
- Enti pubblici locali*

In merito alla percentuale di composizione della compagine sociale, le Organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo provinciale delle Organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della L.P. n.8/1992 dovranno costituire almeno il 70% della totalità degli associati.

Gli Enti privati non profit operanti negli ambiti della solidarietà e della utilità sociale e gli Enti pubblici locali dovranno costituire al massimo il 30% del totale.

Per Enti privati non profit operanti negli ambiti della solidarietà e della utilità sociale si intendono le seguenti categorie:

a) Organizzazioni di volontariato che hanno già presentato domanda di iscrizione all'Albo provinciale delle Organizzazioni di volontariato e che rimangono in attesa della notifica del decreto di avvenuta iscrizione.

Ai fini della costituzione del 30% di percentuale sopra citata, a tali Associazioni è garantita la priorità di adesione rispetto alle sotto indicate categorie;

b) Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro provinciale delle Associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 7 della L.Q. n.383/2000;

c) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe delle Onlus dell'Agenzia delle Entrate di Trento, di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n.460/1997;

d) Organizzazioni Non Governative iscritte nell'elenco ministeriale di cui alla legge n.49/1987;

e) Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro del CONI, di cui all'articolo 90 della legge n.289/2002;

f) Associazioni, Fondazioni e Comitati, di solidarietà e di utilità sociale, rientranti in una o più delle categorie sopra elencate.

Le Organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo provinciale delle Organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della L.P. n.8/1992 sono rappresentate, all'interno della Non Profit Network, dal Rappresentante legale dell'Organizzazione, ovvero da soggetto da questo delegato. I soggetti così delegati dovranno comunque appartenere all'Organizzazione che rappresentano in qualità di associati, nel rispetto dell'articolo 2 comma 3 della L.Q. n.266/1991.

Gli enti privati non profit operanti negli ambiti della solidarietà e della utilità sociale e gli enti pubblici locali sono rappresentati, all'interno della Non Profit Network, dal Rappresentante legale dell'Ente, ovvero da soggetto da questo delegato, purché appartenente all'Ente medesimo.

Per ciascuna riunione assembleare, in caso di assenza di un socio, il diritto di delega si esercita, per le Organizzazioni di volontariato, con il conferimento ad altra Organizzazione di volontariato, e per gli altri Enti attraverso il conferimento a qualsiasi altro socio.

Al fine di salvaguardare la permanenza degli Enti privati non profit e degli Enti pubblici locali attualmente iscritti alla NON PROFIT NETWORK, le domande di iscrizione di nuovi Enti privati non profit e di nuovi Enti pubblici locali rimarranno sospese sino al raggiungimento della percentuale minima del 70% di Organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo provinciale competente.

Per le inosservanze delle regole associative e per i comportamenti lesivi del buon nome dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può disporre, in ordine alla gravità, le seguenti misure d'intervento:

- richiamo scritto*
- diffida*
- provvedimento di esclusione.*

Articolo 4: COMMISSIONE VERIFICA POTERI

La Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, accerta la regolare posizione degli aventi diritto di voto nell'Assemblea dei soci, cioè i legali rappresentanti degli Enti aderenti e/o i loro delegati, e conclude il suo mandato con la naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

La Commissione è composta da tre membri, esclusi i componenti del Consiglio Direttivo e dei candidati, in caso di Assemblea elettiva, e nomina al suo interno il Presidente.

La stessa Commissione, in caso di assemblea elettiva opera anche nel ruolo di commissione elettorale, verificando le candidature, procedendo allo spoglio delle schede di votazione e redigendo verbale di tutte le operazioni elettorali, conservato in plico chiuso insieme all'intera documentazione.

In riferimento all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, i candidati dovranno presentare comunicazione scritta alla segreteria della Non Profit Network entro il termine ordinario di 7 giorni dalla data di riunione dell'Assemblea elettiva. I nomi dei candidati dovranno essere elencati in un'unica scheda elettorale suddivisa in due fasce. Il numero di preferenze non potrà essere superiore al numero di consiglieri appartenente ad ogni singola fascia, pena la nullità del voto. Sono inoltre ritenute nulle le schede che identificano il votante, ovvero che contengono elemento estranei all'operazione di votazione.

Ai fini della verifica, le deleghe dovranno essere formalizzate su carta intestata dell'associazione e a firma del rappresentante legale.

Sarà riservato un breve spazio per la presentazione dei candidati.

Articolo 5: CONSIGLIO DIRETTIVO

La composizione del Consiglio Direttivo è determinata sulla base dei principi di solidarietà e di rappresentanza territoriale.

Sotto il primo profilo, i candidati che rappresentano le Organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo provinciale delle Organizzazioni di volontariato dovranno costituire almeno il 70% dei componenti eletti. I candidati che rappresentano gli Enti privati non profit operanti negli ambiti della solidarietà e della utilità sociale e gli Enti pubblici locali dovranno costituire al massimo il 30% dei componenti eletti.

Sotto il secondo profilo, nel Consiglio Direttivo dovrà essere garantita la presenza di almeno due membri in rappresentanza di Organizzazioni di volontariato, iscritte all'Albo provinciale, con sede legale ubicata al di fuori dell'ambito 1), di cui all'art. 2 del presente regolamento, e sempreché ciascuno di tali candidati ottenga almeno due preferenze.

Il principio della solidarietà è in ogni caso prevalente.

In caso di parità di preferenze prevarrà la minor età anagrafica del candidato.

E' prevista la decadenza del Consigliere che non partecipa ad almeno 2/5 delle riunioni annuali del Consiglio Direttivo, salvo diverso provvedimento del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo è composto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo e comprende il Presidente, il Vicepresidente ed altri membri nominati dal consiglio stesso.

La rieleggibilità dei membri del Consiglio Direttivo è ammessa nel limite di tre mandati consecutivi.

I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni attinenti la propria responsabilità e/o interesse.

Articolo 6: PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati all'interno del Consiglio Direttivo. Ciascuno di essi deve appartenere e rappresentare, rispettivamente, un'Organizzazione di volontariato iscritta all'Albo provinciale delle Organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della L.P. n.8/1992.

Spetta al Presidente:

- a) convocare gli organi sociali e predisporre l'ordine del giorno;*
- b) sottoscrivere i verbali del Consiglio Direttivo, unitamente al Segretario verbalizzante;*
- c) adottare provvedimenti di urgenza, da sottoporre entro 15 gg. alla ratifica del Consiglio Direttivo;*
- d) firmare i bilanci preventivo e consuntivo, rispettivamente sottoposti alla ratifica e all'approvazione dell'Assemblea, e le variazioni al bilancio preventivo;*
- e) firmare atti, programmi e regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo.*

Articolo 7: BILANCIO E PATRIMONIO

Qualsiasi acquisto di beni e/o servizi effettuata dall'Associazione sarà ritenuta come effettuata con l'utilizzazione delle risorse messe a disposizione dal Co.Ge.Vo.; pertanto, nell'ipotesi che detti acquisti siano effettuati con fondi diversi, nell'atto di acquisto dovrà essere specificatamente indicata la provenienza dei fondi utilizzati.

L'inventario dei beni, redatto a fine anno o a fine mandato ed inviato in copia al Co.Ge.Vo., farà fede dei fondi utilizzati.

Articolo 8: PROGRAMMA GENERALE DI ATTIVITA' E AMBITI TERRITORIALI

Il programma generale costituisce il documento di riferimento delle attività annuali della Non Profit Network.

Esso risponde e osserva i principi di unitarietà del territorio provinciale e di omogeneità nell'erogazione dei servizi al Volontariato, così come previsto nel bando istitutivo.

Il programma generale deve contenere:

- modalità e termini di consultazione e di partecipazione degli ambiti territoriali;*
- i servizi e le attività in risposta ai bisogni espressi e rilevati;*
- il necessario raccordo economico con le risorse disponibili.*